

N. 2449/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO

SEZIONE Terza CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2449/2020 promossa da:

██████████ residente in Somma Lombardo Via ██████████
rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Somma Lombardo ██████████

ATTORE

contro

██████████, c.f. ██████████, residente in via
██████████ 22073 FINO MORNASCO

██████████ spa, corrente in Bologna via ██████████
rappresentata ed assistita dall'avv. ██████████
██████████) e con domicilio eletto presso e nello studio in Gallarate
via ██████████

CONVENUTI

OGGETTO: lesione personale

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Richiamati tutti gli scritti difensivi e sulla scorta della CTU medico legale sulla persona dell'attore,
allo stato si rassegnano le seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI

danno biologico 40% E. 230.612,00

danno non patrimoniale (pers. 25%) E. 57.653,00

inab. Temp. Assoluta gg. 165 E. 16.335,00

inab. Temp. Parziale 75% gg. 640 E. 47.520,00

inab. Temp. Parziale 50% gg. 290 E. 14.355,00



spese mediche E. 1.598,07

E. 368.073,07 -

Acconto del 04/02/20 E. 206.000,00

Importo E. 162.073,07

e/o nella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia.

Oltre interessi dal giorno del fatto 20/03/2016 al versamento dell'acconto di E. 206.000,00 (04/02/20) e dal 04/02/20 al saldo;

Oltre al riconoscimento del danno emergente e/o patrimoniale per la somma versata a codesto difensore per la fase stragiudiziale pari a E. 24.354,00 oltre spese generali Iva e Cap e per la fase introduttiva della negoziazione assistita pari a E. 2.000,00 oltre accessori di legge e spese vive pari a E. 6.50; con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cap come per legge.

Per [REDACTED] s.p.a.

piaccia al Tribunale ill.mo ogni contraria istanza disattesa giudicare:

nel merito: previo declaratoria di corresponsabilità ex art. 2054 cc dell'attore nella produzione dell'evento di cui è causa, anche in applicazione dell'art. 1227 cc, ritenuta la congruità della offerta avanzata dalla comparente in data 4.2.20, respingere tutte le domande svolte contro la comparente, per i motivi illustrati.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti.

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] per sentir accertare la responsabilità di [REDACTED] in ordine al sinistro stradale del 20.3.2016, e per sentir condannare [REDACTED] s.p.a. ai sensi dell'art. 141 codice assicurazioni al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'incidente.

Adduceva che in data 20/03/2016 nel Comune di Cislago, egli si trovava alla guida del proprio motociclo "DUCATI MULTISTRADA" TG [REDACTED] a percorrere la via Giovanni XXIII, quando l'autovettura VOLKSWAGEN GOLF" TG [REDACTED] di proprietà e condotta da [REDACTED] da [REDACTED] s.p.a., svoltava a sinistra omettendo di dare la precedenza precedenza e facendo sbalzare dalla moto l'attore. Sottolineava che la vettura della convenuta [REDACTED] era coperta da assicurazione rilasciata da [REDACTED] s.p.a.

Precisava che, in conseguenza del sinistro, egli veniva ricoverato presso il reparto di Traumatologia dell'Ospedale di Niguarda di Milano, dove veniva diagnosticato "Politrauma della strada con frattura sovra condiloidea del femore destro"; successivamente egli rimaneva in ospedale fino al 06/04/16; dal 06/04/16 al 10/06/16 veniva ricoverato presso il reparto di riabilitazione dell'Ospedale di Somma Lombardo; seguirono ulteriori ricoveri e solo il 30/07/19 fu concesso la deambulazione libera senza stampelle.

L'attore precisava di aver patito danno biologico temporaneo totale 102gg; danno biologico temporaneo parziale 75% 990gg; postumi permanenti con riferimento alla sola integrità psico-fisica



del soggetto al 50%. Liquidava l'importo complessivo del danno biologico, inclusa personalizzazione, in Euro 525.730,65.

Adduceva l'attore di avere già ricevuto da [REDACTED] s.p.a. il pagamento di euro 206.000,00 (perfezionato in data 04/02/20), a titolo di liquidazione del danno biologico.

In punto di danni patrimoniali, adduceva di aver sostenuto spese mediche e di trasporto per la somma complessiva di Euro 8.816,15, di cui euro 6.000,00 già pagati dall'assicurazione [REDACTED] s.p.a.

Adduceva infine di aver patito spese legali nei seguenti termini: compensi per la fase stragiudiziale pari a Euro 24.354,00, oltre accessori; compenso per la fase introduttiva della negoziazione assistita pari a Euro 2.000,00, oltre accessori.

Conclusivamente l'attore, nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 co. 6 n 1 c.p.c., domandava la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento di euro 319.730,65, inclusivi dei danni patrimoniali (spese mediche) e non patrimoniali (danno biologico), già dedotti gli acconti ricevuti da [REDACTED] s.p.a. (euro 6000,00 per spese mediche, euro 206.000,00 per danno biologico); domandava inoltre la condanna di [REDACTED] al pagamento delle spese legali sopra indicate. In sede di precisazione delle conclusioni, l'attore riduceva il petitum di condanna ad euro 162.073,07.

[REDACTED] pur a fronte di rituale notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio.

Con comparsa si costituiva invece in giudizio [REDACTED] s.p.a. La convenuta eccepiva l'applicabilità dell'art. 2054 co. 2 c.c. e il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, cui avrebbe contribuito l'eccessiva velocità tenuta dal motociclo. Contestava inoltre la quantificazione del danno prospettata dall'attore. La convenuta concludeva dunque per il rigetto della domanda attorea.

Il Giudice disponeva ctu medico-legale sulla persona dell'attore. Concluso l'iter peritale, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e concedeva termini ex art. 190 c.p.c.

2. Decisione.

Ad avviso di questo Giudice la domanda attorea merita accoglimento, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Prima di procedere all'esame nel merito della domanda attorea, deve dichiararsi la contumacia di [REDACTED] che pur a fronte di regolare notifica dell'atto introduttivo non si è costituita in giudizio.

In via preliminare, deve altresì osservarsi che la domanda attorea è proponibile, come del resto incontestato, in quanto è stata ritualmente preceduta dalla missiva dell'Attore alla compagnia assicurativa del responsabile civile, recante la richiesta di pagamento dell'indennizzo (doc. 17 attoreo), come prescritto dall'art. 145 d. lgs 7.09.2005 n. 209, Codice delle assicurazioni private, di seguito "CAP".

2.1 Accertamento della responsabilità in ordine alla causazione del sinistro.

Ad avviso di questo Giudice, deve accertarsi in capo a [REDACTED] la esclusiva responsabilità del sinistro del 20.3.2016.

In punto di diritto, deve anzitutto premettersi l'azione attorea dev'essere qualificata ai sensi dell'art. 2054 cc e 144 Codice assicurazioni private (diversamente da quanto prospettato dall'attore, che richiama l'art. 141 CAP).



L'art. 2054 c.c. prevede una presunzione di responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione del veicolo a carico di ciascun conducente, salvo che provi di avere fatto tutto il possibile per evitarli, nonché del proprietario, salvo che provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Per liberarsi da tale presunzione di responsabilità, il conducente deve rispettare di aver seguito e osservato tutte le regole dettate dal codice della strada e dalla comune prudenza, e individuare una causa del sinistro (ad esempio, il caso fortuito o la forza maggiore) che sia estranea alla propria sfera di azione.

L'art. 144 CAP consente l'azione risarcitoria diretta di chi sia danneggiato dalla circolazione del veicolo direttamente anche contro l'assicuratore RCA del veicolo, con il litisconsorzio necessario del responsabile civile.

L'accertamento della responsabilità del conducente e proprietario del veicolo, fondata sulla presunzione di cui all'art. 2054 c.c., non esime il Giudice dal dovere di valutare il concorso di colpa del danneggiato, e non esonera quest'ultimo dall'onere di provare di aver fatto il possibile per evitare l'evento (Cass. n. 20439 del 2008).

Nella ricostruzione del sinistro stradale, va attribuito un peso dirimente alla relazione di incidente stradale di cui al doc. 1 attoreo.

In punto di valenza probatoria della relazione e degli accertamenti compiuti dalla polizia locale e stradale, è assunto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il verbale di intervento a un incidente stradale, che costituisce atto pubblico ex art. 2700 c.p.c. con riferimento ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, è liberamente valutabile dal giudice con riguardo alle altre circostanze che egli abbia accertato all'esito dei rilievi effettuati e delle dichiarazioni assunte nell'immediatezza del fatto. Ferma restando tale premessa, in ogni caso, la prova in questione assume un particolare grado di attendibilità intrinseca, che può esser infirmata solo da prova contraria. A tal riguardo, fra le tante, può citarsi la seguente condivisibile massima: "il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria" (Sez. 3, Sentenza n. 22662 del 09/09/2008, Rv. 604689 - 01).

E' assunto parimenti noto, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nell'incidente (o da testimoni) alla polizia locale o stradale, contenute nel verbale di intervento, costituiscono fonte probatoria meramente indiziaria, che può contribuire insieme alle altre prove a formare il convincimento del giudice (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003, Rv. 568186 - 01). Analoga valenza probatoria è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità agli schizzi planimetrici allegati alla relazione stradale.

Orbene, nel caso di specie, come si desume dalla relazione di cui al doc. 1 attoreo (in particolare, pag 1), l'intervento è stato effettuato circa venti minuti dopo il sinistro, avvenuto attorno alle ore 11.00 del 20.3.2016 in Cislago. Gli operanti hanno sentito le persone coinvolte del sinistro (doc. 1, pag. 2), e sulla base di tali deposizioni e dei rilievi effettuati hanno elaborato lo schizzo planimetrico allegato alla relazione (doc. 1, pag. 3).

Le risultanze della relazione dunque, prive di valenza probatoria legale, sono soggette al libero apprezzamento del Giudice.



Orbene, alla luce del tenore della relazione, deve ritenersi che la stessa sia pienamente attendibile quanto alla ricostruzione del sinistro, ed in particolare alla individuazione dei fatti e dei dati che comprovano la negligenza di [REDACTED] [REDACTED] cui deve ascriversi la piena ed esclusiva responsabilità della causazione del sinistro. Per contro, la relazione non può ritenersi idonea a provare in questa sede l'eccessiva velocità del motociclo condotto dall'attore, pur prospettata dalla parte convenuta [REDACTED] s.p.a.

Onde giustificare tale conclusione, deve esaminarsi il contenuto del rapporto in parola.

La relazione attesta di una collisione avvenuta fra l'automobile Volkswagen Golf targata [REDACTED] di proprietà di e condotta da [REDACTED] assicurata da [REDACTED] s.p.a., e il motociclo Ducati targato [REDACTED] condotto dall'odierno attore. Lo scontro fra i due veicoli, avvenuto in via Giovanni XXIII in Cislago, ha coinvolto una vettura BMW parcheggiata sul ciglio della strada, sulla quale il motociclo è andato a impattare dopo lo scontro con l'auto guidata da [REDACTED]

La relazione riporta le dichiarazioni rese da due persone coinvolte nel sinistro: [REDACTED] passeggero dell'autovettura condotta da [REDACTED] e la stessa [REDACTED] [REDACTED]. Il primo ha dichiarato che l'impatto della moto sull'autovettura è avvenuto nel momento in cui quest'ultima stava svoltando a sinistra. La seconda ha fornito ulteriori e rilevanti precisazioni, sottolineando di aver intrapreso la manovra di svolta senza prestare attenzione, e di essersi vista quindi colpire dal motociclo; ha altresì sottolineato che la propria vettura, al momento della collisione, si trovava poco oltre la linea di mezzzeria di via Giovanni XXIII.

La ricostruzione offerta da [REDACTED] ha trovato conferma nei rilievi eseguiti dagli operanti e negli schizzi planimetrici dagli stessi elaborati, i quali collocano il punto d'impatto poco dopo la linea di mezzzeria della via Giovanni XXIII, all'altezza dell'incrocio con via Diaz.

Il verbalizzante ha dunque concluso accertando due violazioni del codice della strada, da parte di [REDACTED] l'omessa precedenza (art. 145 comma 2 del Codice appena citato); il cambiamento di corsia con manovra pericolosa (art. 154 co. 1 e co. 8 del Codice).

Le emergenze probatorie sin qui compendiate, invero pacifiche ed incontestate dalle parti, danno conto della esclusiva responsabilità di [REDACTED] in ordine alla causazione del sinistro in parola.

Le stesse infatti sono concordi nel dimostrare che esso è avvenuto al momento della svolta compiuta da [REDACTED] ed in ragione di detta manovra, compiuta dalla convenuta senza la dovuta prudenza ed attenzione.

Per contro, dalle risultanze della relazione non emerge, fra le cause del sinistro, alcuna condotta riconducibile ad [REDACTED]

Invero, la relazione ha accertato in capo a quest'ultimo una violazione del Codice della Strada, ritenendo eccessiva la velocità di approssimazione all'incrocio.

Al riguardo devono tuttavia svolgersi due rilievi.

In primo luogo, il rapporto, come peraltro rilevato dal Giudice di Pace nella sentenza di cui al doc. 2 attoreo, non fornisce gli elementi fattuali da cui desume tale accertamento, e pertanto non può ritenersi idoneo – anche nel presente giudizio – a provare dimostrare la violazione del codice della Strada imputata ad [REDACTED]. Né tale violazione potrebbe desumersi dai danni, sicuramente ingenti, occorsi al motociclo e alla persona dell'attore. Infatti, per circostanza incontestata, il motociclo ha impattato



contro un'autovettura in sosta, dopo l'impatto con la vettura di [REDACTED] tale secondo impatto ha ragionevolmente contribuito al prodursi delle conseguenze dannose.

Inoltre, è in ogni caso dirimente osservare che, quale che fosse la velocità del motociclo, non vi è alcuna prova che la stessa abbia contribuito alla causazione del sinistro, il quale per contro risulta attendibilmente cagionato dalla manovra di [REDACTED]

Pertanto, non sussistono gli estremi per l'applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c.

La giurisprudenza ha chiarito che la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 co. 2 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare solo nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (e anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno: v. Cass., 26253/2007).

Nel caso di specie, gli accertamenti effettuati consentono di accertare le dinamiche del sinistro e le responsabilità in ordine alla sua causazione: la presunzione dunque non può trovare applicazione.

Parimenti, non si ravvisano gli estremi del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., invocato da parte convenuta. Infatti, nessun elemento probatorio, come si è osservato, consente di ascrivere all'attore (neppure in parte) la causazione del sinistro.

2.2. Accertamento e quantificazione dei danni.

In punto di accertamento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sin d'ora è il caso di evidenziare che le conclusioni cui è giunto il CTU sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunta sulla scorta della visita medico legale del danneggiato e dell'esame di documenti tutti ritualmente versati in causa, le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e le valutazioni del CTU risultano supportate da regole scientifiche medico legali condivise dalla comunità scientifica sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.

Il CTU ha accertato il danno biologico come segue (pag 15 della relazione):

- Danno temporaneo al 100 %: gg. 165;
- Danno temporaneo al 75 %: gg 640;
- Danno temporaneo al 50 %: gg. 290;
- Danno biologico permanente: 40 %.

Il ctu si è soffermato sul nesso causale fra danno biologico e sinistro, concludendo condivisibilmente che "sulla base dei criteri metodologici che regolano il rapporto causale in ambito medico-legale, risulta riconoscibile nella fattispecie la sussistenza del nesso di causalità materiale tra antecedente traumatico e lesività accertata, tra l'incidente e le plurime lesioni patite agli arti inferiori [REDACTED] risultando in effetti pienamente soddisfatta la criteriologia medico-legale sotto il profilo cronologico, topografico, di efficienza quali-quantitativa del mezzo lesivo, di continuità sintomatologica, nonché di esclusione di altre cause preesistenti o sopravvenute" (pag. 13 della relazione).

Per quanto attiene ai danni patrimoniali, CTU ha accertato e ritenuto congrue e pertinenti spese mediche per complessivi € 1.598,07, sostenute in relazione a: stampella, visita ortopedica, carrozzina, esame del sangue, noleggio Kinetec del luglio 2019, noleggio Kinetec del settembre 2019; noleggio carrozzina, noleggio deambulatore, cavigliera, tutore ginocchio, cavigliera aircast. Il ctu ha escluso la sussistenza di prevedibili spese future.



Ha ritenuto non pertinenti invece le spese, pur documentate in atti, relative a: Busto C35, ecoaddome, certificato invalidità civile.

Deve ora procedersi alla liquidazione del danno.

Prendendo le mosse dal danno biologico, trattandosi di danno di non lieve entità, il danno va quantificato in via equitativa con applicazione dei parametri forniti dalle cd tabelle milanesi, come affermato dalla Corte di legittimità nella nota pronuncia Cass. civ., sez. 3, 30.06.2011, n. 14402.

La liquidazione deve avvenire avuto riguardo ai valori attuali alla data della pronuncia (Cass. civ., sez. 3, 21.12.2015 n. 25615) e con riferimento all'età del danneggiato alla data di cessazione della IT accertata (*ex multis*: Cass. civ., sez. 3, 19.12.2014 n. 26897) e con la precisazione che l'adozione delle voci di danno non patrimoniale (biologico, morale e personalizzazione/esistenziale) risponde ad esigenze puramente descrittive, trattandosi di un unico danno da liquidare unitariamente.

La liquidazione costituisce applicazione delle tabelle milanesi attualmente vigenti, da ultimo comunicate dall'Osservatorio della giurisprudenza del Tribunale di Milano nel 2021.

Con riferimento ai valori indicati nella predette Tabelle – utilizzati dal giudice come parametro di partenza per giungere ad una liquidazione equitativa del danno da perdita di chance– si osserva come, nel caso di specie si possa ancora fare applicazione delle tabelle elaborate da questo Tribunale comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n. 28290). Infatti, pur tenendo conto dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e dell'intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 C.d.A. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostitutiva della precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere, secondo un'interpretazione letterale che rende inutile il ricorso agli ulteriori criteri interpretativi, definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale – nel caso in esame, alla luce dell'entità delle lesioni, della peculiarità delle stesse (come descritte nella relazione di CTU), delle allegazioni di parte attrice e delle dichiarazioni dei testi, è possibile valutare, con i criteri di cui alle richiamate tabelle, sia l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico-relazione.

Nel caso di specie l'attore, nato il 16.5.1959, alla data di stabilizzazione dei postumi (avvenuta il 20.3.2019) aveva 59 anni.

Ora, le tabelle milanesi attualmente vigenti, relative alle liquidazioni in valuta attuale del danno biologico permanente, fissano la liquidazione per un danno del 40 % per una persona di 59 anni nella misura di € 227.409,00, in valuta attuale.

L'importo appena indicato è inclusivo della maggiorazione per danno c.d. morale da sofferenza interiore. Tale maggiorazione trova giustificazione nel caso di specie nelle condivisibili conclusioni del ctu, il quale ha accertato una sofferenza pari a 2, su una scala da 1 a 5, e dunque apprezzabili ripercussioni sul piano morale.

Venendo al danno da inabilità temporanea, esso dev'essere liquidato come segue: danno da inabilità temporanea assoluta pari a euro € 16.335,00; danno da inabilità temporanea al 75 % pari a € 47.520,00; danno da inabilità temporanea al 50 % pari a € 14.355,00. L'importo complessivo del danno da inabilità temporanea, comprensivo del danno c.d. morale e calcolato in valuta attuale, è pari a € 78.210,00.



Conclusivamente, sommando la cifra relativa al danno da inabilità temporanea all'ammontare del danno da invalidità permanente, si ottiene l'importo complessivo spettante alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno alla salute, pari a € **305.619,00**, già rivalutato ad oggi.

In relazione al danno biologico così calcolato, non si ritiene di dover applicare la maggiorazione aggiuntiva correlata alla c.d. personalizzazione. Come noto, la giurisprudenza di legittimità riconosce un potere discrezionale al giudice di merito per quanto attiene alla c.d. personalizzazione, chiarendo che quest'ultima, legata alle irripetibili peculiarità del caso concreto, può essere riconosciuta solo ove sia dimostrata la sussistenza di particolari conseguenze dannose che esulano dal novero dei danni statisticamente connessi al fatto illecito (così Cass. n. 2788 del 2019). Invero parte attrice non ha dedotto né dimostrato conseguenze dannose specifiche che esulino dall'ordinario novero delle ripercussioni negative riconducibili al suo grado di compromissione dell'integrità psico-fisica. Non possono infatti considerarsi quali conseguenze peculiari ed "irripetibili" l'impossibilità di proseguire la pratica di alcune attività sportive, o l'impatto del ricovero ospedaliero sulla vita di relazione: tali conseguenze dannose, benché indubbiamente apprezzabili, non risultano quali eccezionali ed uniche, e pertanto il loro risarcimento viene assorbito con la liquidazione del punto di danno non patrimoniale appena calcolato.

Sull'importo complessivo del danno biologico pari a € 305.619,00, devono essere riconosciuti alla parte attrice gli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo.

Non si ritiene di dover riconoscere gli interessi compensativi. L'applicazione di tali interessi, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1111 del 2020) è facoltativa per il Giudice, che può non riconoscerli laddove il danneggiato ometta di dedurre, rispetto al mancato godimento dell'importo risarcitorio, conseguenze dannose specifiche, non risarcibili mediante la mera rivalutazione. Nel caso di specie la domanda attorea non rispetta, neppure sul piano dell'allegazione, tale requisito.

Per quanto attiene ai danni patrimoniali, le spese già sostenute e ritenute congrue dal ctu, come si è detto, ammontano a € 1598,07: rivalutate dal 20.3.2016 ad oggi, le stesse ammontano a € **1.901,70**.

Anche su tale somma sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo.

Sommando i danni patrimoniali a quelli non patrimoniali, si ottiene il complessivo importo di **euro 307.520,70 (già rivalutato ad oggi)**, oltre interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo, che spettano all'attore a titolo di risarcimento del danno.

Orbene, deve a questo punto darsi atto che, per circostanza pacifica ed incontestata, parte convenuta **██████████** ha già versato a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno biologico per il sinistro oggetto del presente giudizio, l'importo di € 206.000,00.

Effettuando la differenza fra il danno accertato e liquidato in questa sede (pari a complessivi euro 307.520,70) e l'importo già complessivamente versato dalla convenuta a titolo di acconto, si ottiene l'importo di **euro 101.520,70**. **██████████** dev'essere condannata a versare in favore di parte attrice l'importo anzidetto, già rivalutato ad oggi, oltre interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo.

E' altresì incontestato che **██████████** abbia versato all'attore, a titolo di risarcimento delle spese mediche, l'importo di euro 6000,00. Detta somma tuttavia non dev'essere sottratta dal valore complessivo del danno accertato in questa sede, considerato che – a quanto si evince dal foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato da parte attrice – le spese mediche



quantificate dall'attore in euro 1.598,07 sono ulteriori e diverse rispetto a quelle che erano già state liquidate dalla compagnia assicurativa.

2.3. Spese di lite.

Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del 2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il *revirement* della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).

Nel caso di specie, i convenuti sono risultati integralmente soccombenti, e pertanto devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese in favore dell'attore.

Le spese si liquidano con applicazione del dm n. 55/2014. Segnatamente, si reputano congrui i parametri medi previsti per i giudizi avanti al Tribunale per lo scaglione di valore applicabile per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, per complessivi € 14.103,00 per compenso. Spettano altresì all'attore € 1241,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge.

Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido, al 50 % a carico di [REDACTED] e per il restante 50 % a carico di [REDACTED] s.p.a.

Ad avviso di questo Giudice, non possono essere liquidate in favore dell'attore le spese legali per assistenza stragiudiziale e negoziazione assistita, documentate dalle note pro forma di cui ai doc. 24 e 25 attorei.

Con riguardo alle attività di assistenza stragiudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che esse "hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie" (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020, Rv. 659763 - 02)

Coerentemente con tale premessa, la Cassazione ha condivisibilmente subordinato la risarcibilità di tali spese alla prova che l'attività stragiudiziale abbia avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass., sentenza n. 9548 del 13/04/2017), precisando altresì che la valutazione prognostica di utilità deve essere effettuata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio e sulla base delle prove in possesso del danneggiato (Cass. n. 6422 del 2017).



Al medesimo regime soggiacciono le spese legali sostenute per la negoziazione assistita prima del giudizio, risarcibili solo nell'ipotesi in cui le stesse siano state ex ante idonee ad una conclusione stragiudiziale.

Orbene, nel caso di specie non vi è prova della idoneità dell'attività difensiva, in base ad una valutazione ex ante, ad una stragiudiziale definizione della controversia.

Invero, la missiva di messa in mora del marzo 2016 (doc 3 attoreo) e le successive missive di quantificazione del danno di cui ai doc. 17 e 20 attorei, non forniscono alcuna motivazione in merito alle ragioni per le quali la responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere esclusivamente alla responsabilità di [REDACTED] e pertanto non risultano idonee a porre le basi per una soluzione conciliativa. A fronte della missiva di [REDACTED] di cui al doc. 22 attoreo, che ha ravvisato un concorso di colpa del 30 % del danneggiato nel sinistro per cui è causa, la lettera di invito alla negoziazione assistita di cui al doc. 23 attoreo insiste in una richiesta risarcitoria piena, senza motivare le ragioni di tale posizione.

P. Q. M.

il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

- 1) dichiara la contumacia di [REDACTED]
- 2) in accoglimento della domanda svolta da [REDACTED] nei confronti dei convenuti, e per l'effetto:
 - 1.1) accerta la esclusiva responsabilità di [REDACTED] in relazione al sinistro del 20.3.2016;
 - 1.2) condanna [REDACTED] s.p.a. al pagamento in favore dell'attore di euro 101.520,70, già rivalutati ad oggi, oltre interessi come indicati in motivazione, a titolo di risarcimento del danno.
- 3) rigetta la domanda di condanna svolta da [REDACTED] per la parte residua;
- 4) condanna in solido [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano come segue: € 14.103,00 per compenso; € 1241,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria); 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali; CPA ed IVA, se e come dovuti per legge.
- 5) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido, ripartendole nei rapporti interni come segue: per il 50 % a carico di [REDACTED] s.p.a., e per il residuo 50 % a carico di [REDACTED]

Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 15 aprile 2023 e sottoscritta con firma digitale certificata

Il Giudice
dott. Angelo Farina

